



CITTÀ DI MINERBIO
PROVINCIA DI BOLOGNA

**REGOLAMENTO
DELLA CONSULTA
DEL PAESE DI CA' DE' FABBRI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 17/02/1996, modificato con
deliberazione Consiliare n. 59 del 29/09/1999)

ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA CONSULTA DI CA' DE' FABBRI.....	3
ART. 2 - FINALITA' E FUNZIONI DELLA CONSULTA.....	3
ART. 3 - COMPOSIZIONE, NOMINA, DURATA, REVOCA.	3
ART. 4 - SEDE - INCARICHI.....	4
ART. 5 - IL PRESIDENTE.	4
ART. 6 - CONVOCAZIONE - VOTAZIONE E VERBALIZZAZIONE.	4
ART. 7 - DISPOSIZIONI FINALI	5

ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA CONSULTA DI CA' DE' FABBRI.

1. Per le finalità di cui all'art. 36 dello Statuto comunale è istituita nel Comune di Minerbio la Consulta del Paese di Cà de' Fabbri.
2. Il presente Regolamento ne disciplina funzioni, organizzazione, modalità di nomina e di azione.
3. Il Comune assicura alla Consulta, non sottoposta ad alcuna forma di dipendenza gerarchica, lo svolgimento della sua attività in condizioni di libertà e di indipendenza.

ART. 2 - FINALITA' E FUNZIONI DELLA CONSULTA.

1. La Consulta è organo di partecipazione, quale espressione del Paese di Cà de' Fabbri, concorre, nei modi stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento, all'indirizzo ed all'azione posta in essere dall'Amministrazione e dal Consiglio Comunale nelle materie riguardanti lo sviluppo di Cà de' Fabbri.
2. La Consulta potrà operare per i seguenti scopi:
 - a. valorizzare il ruolo del Paese di Cà de' Fabbri in tutti i suoi aspetti;
 - b. sostenere le pari opportunità di sviluppo di tutto il territorio comunale.
3. Per il conseguimento dei suoi fini la Consulta si coordina con il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio Comunale.
4. La Consulta svolge funzioni consultive e di proposta sulle materie di cui al primo comma e su tutte quelle di competenza consiliare che abbiano attinenza diretta con lo sviluppo del Paese di Cà de' Fabbri.
5. Sulle materie predette la Consulta esprime il proprio parere, entro 7 giorni dalla richiesta del Sindaco; in casi di particolare urgenza il termine può essere ridotto a 48 ore. L'omessa richiesta dovrà essere motivata dal Sindaco al Consiglio.
6. In caso di mancata espressione del parere, gli atti sono comunque iscritti all'ordine del giorno del Consiglio con annotazione della mancata espressione del parere nei termini.
7. In relazione alla proprie finalità la consulta può chiedere al Sindaco:
 - a. l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio di proprie comunicazioni, interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e proposte.
 - b. Il Sindaco deve motivare l'eventuale diniego.

ART. 3 - COMPOSIZIONE, NOMINA, DURATA, REVOCA.

1. La Consulta composta da 7 membri, viene nominata dal Consiglio, con voto segreto e fra persone che abbiano i requisiti richiesti per l'elezione a Consigliere Comunale. La composizione della stessa è improntata al rispetto di criteri di proporzionalità rispetto alla rappresentanza consiliare assicurando, comunque, la presenza di membri designati o concordati con le minoranze.

2. La Consulta dura in carica quanto il Consiglio Comunale che la nomina e viene rinnovata entro 60 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio.
3. I membri della Consulta possono essere revocati a seguito di motivata mozione di censura, per gravi motivi, approvata dalla Consulta stessa a maggioranza dei suoi componenti e ratificata dal Consiglio Comunale con la maggioranza richiesta per la nomina di cui al precedente comma.
4. I membri che vengono a cessare per qualunque motivo sono sostituiti dal Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla constatazione della cessazione, seguendo il criterio previsto per la nomina ed attingendo dall'elenco formato in sede di prima nomina della consulta.

ART. 4 - SEDE - INCARICHI.

1. La Consulta si riunisce di norma presso la saletta riunioni del Centro Sociale "Marani" di Cà de' Fabbri.
2. La Consulta nella prima seduta, convocata dal Sindaco e presieduta dal membro più anziano di età, nomina nel suo seno:
 - a. un Presidente
 - b. un Segretario.

ART. 5 - IL PRESIDENTE.

1. Il Presidente, nel suo ruolo imparziale e di tutela delle prerogative della Consulta e dei diritti dei suoi componenti, convoca, presiede, dirige e regola la discussione, mantiene l'ordine e vigila sul rispetto delle procedure di deliberazione; nel caso non fosse ottemperato tale disposto ha facoltà di sospendere o sciogliere la riunione facendo redigere motivato processo verbale.
2. Svolge compiti di raccordo con gli organi istituzionali del Comune.
3. In caso d'assenza o impedimento nell'esercizio delle funzioni queste vengono esercitate dal membro più anziano di età.

ART. 6 - CONVOCAZIONE - VOTAZIONE E VERBALIZZAZIONE.

1. La Consulta di Cà de'Fabbri si riunisce:
 - a. in via ordinaria almeno due volte all'anno;
 - b. in via straordinaria, quando ne sia fatta richiesta da almeno tre membri o dal Sindaco o per decisione del Presidente, o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno 100 cittadini.

Con la convocazione viene trasmesso l'ordine del giorno.

2. La Consulta delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

3. Il Segretario redige i processi verbali di ogni seduta.
4. Il Comune assicura alla Consulta il necessario supporto operativo e tecnico e si impegna a prestare ogni forma di collaborazione atta a facilitare ed assicurare un effettivo funzionamento della stessa.

ART. 7 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto trovano applicazione, se compatibili, le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.